



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 19 del 23/03/2017

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL SINDACO PRO TEMPORE A RESISTERE NEL GIUDIZIO INSTAURATO CON RICORSO INNANZI AL T.A.R. PER L'EMILIA-ROMAGNA – SEZ. PARMA – DA CAMPIOLI IVAN SANDRO E CAMPIOLI ROSSANO (RG. N. 32/2017).

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **ventitre** del mese di **marzo** alle ore **16:00** nella residenza municipale, si è riunita la Giunta comunale.

Risultano presenti:

VACCARI ALBERTO	Sindaco	Presente
CASSINADRI MARCO	Assessore	Presente
BLENGERI GRAZIELLA	Assessore	Presente
GROSSI MASSIMILIANO	Assessore	Presente
TAGLINI SILVIA	Assessore	Presente
BENEVENTI MILENA	Assessore	Presente

Assiste il Segretario BININI EMILIO.

IL Sindaco VACCARI ALBERTO constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Oggetto: AUTORIZZAZIONE AL SINDACO PRO TEMPORE A RESISTERE NEL GIUDIZIO INSTAURATO CON RICORSO INNANZI AL T.A.R. PER L'EMILIA-ROMAGNA – SEZ. PARMA – DA CAMPIOLI IVAN SANDRO E CAMPIOLI ROSSANO (RG. N. 32/2017)

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati gli atti sotto indicati:

- delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 31.01.2017 avente ad oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione 2017/2019";
- delibera di Giunta Comunale n. 6 del 03.02.2017 avente ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili di settore";
- delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 31.01.2017 avente ad oggetto: "Approvazione definitiva documento unico di programmazione (DUP) - Periodo 2017/2019";

Premesso che:

- con ricorso notificato in data 8 febbraio 2017 i Sigg.ri Campioli Ivan Sandro e Campioli Rossano richiedevano al T.A.R. per l'Emilia Romagna, sezione di Parma, l'annullamento del provvedimento del 10 gennaio 2017, con cui l'Amministrazione Comunale comunicava loro di non accogliere la SCIA presentata in data 5 dicembre 2016 (prot. n. 19787);
- nell'ambito del predetto ricorso, rubricato al n. 32/2017 RG, è stata presentata dal ricorrente istanza cautelare volta all'immediata sospensione dell'effetto del provvedimento impugnato, con atto notificato in data 13 marzo 2017 ;
- che il T.A.R. per l'Emilia Romagna ha fissato in data 5 aprile 2017 l'udienza in camera di consiglio per discutere la predetta istanza cautelare;

Considerato opportuno procedere alla costituzione in giudizio, al fine di garantire all'Amministrazione la possibilità di sostenere le proprie ragioni;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare il Sindaco pro tempore a resistere, in nome e per conto del Comune di Casalgrande, nel giudizio instaurato innanzi al T.A.R. per l'Emilia Romagna, sez. di Parma, con ricorso rubricato al n. 32/2017 R.G., ed a sottoscrivere quindi gli atti a tal fine necessari;

Richiamata la determinazione n 4/2011 con cui l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici ritiene che il patrocinio legale, cioè il contratto volto a soddisfare il solo e circoscritto



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

bisogno di difesa giudiziale del cliente, sia inquadrabile nell'ambito della prestazione d'opera intellettuale (art. 2230 c.c.), in base alla considerazione per cui il servizio legale per essere oggetto di appalto richiede qualcosa in più per prestazione o modalità organizzativa, conseguendone che alla presente fattispecie non si applica il D.Lgs 163/2006;

Richiamato altresì l'art. 17 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 ("Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture") che annovera la rappresentanza in giudizio - alla lettera d) punto 1 - tra le fattispecie escluse dall'applicazione del nuovo codice dei contratti;

Dato atto che:

- all'interno della struttura dell'Amministrazione non è presente l'Avvocatura Comunale;
- pertanto, occorre procedere all'affidamento dell'incarico di patrocinio legale ad un soggetto esterno;

Richiamato a tal fine il vigente Ordinamento generale degli uffici e dei servizi, che prevede - all'art. 38 - la possibilità di conferire ad esperti esterni incarichi professionali in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, quando per attività comportanti prestazioni di natura culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;

Dato atto che l'incarico di patrocinio legale comporta una prestazione di natura intellettuale strettamente connessa alle capacità del soggetto incaricato, la cui individuazione - anche in considerazione della natura dell'incarico - presenta altresì una connotazione di fiduciarità;

Considerato che l'Avv. Maria Cristina Vaccari, con studio in Sassuolo (MO) :

- è un professionista che vanta una rilevante competenza e numerose esperienze in ambito amministrativo (come emerge dal proprio curriculum vitae - prot. n. 20150/2016);
- ha manifestato la propria disponibilità a rappresentare e difendere il Comune di Casalgrande nel giudizio di cui all'oggetto;

Considerato, altresì, che l'Avv. Maria Cristina Vaccari è già difensore del Comune di Casalgrande nel ricorso RG. 265/2016 presentato dai medesimi Sigg.ri Campioli Ivan Sandro e Campioli Rossano avverso provvedimenti concernenti la medesima fattispecie e logicamente connessi al provvedimento oggetto dell'attuale giudizio;

Dato atto che:

- il preventivo all'uopo presentato dallo stesso, con nota del 22 marzo 2017, prot. n. 4995 risulta coerente con i parametri fissati dal D.M. 55/2014;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

- in tale preventivo l'Avv. Maria Cristina Vaccari ha ipotizzato che il compenso dovuto per l'incarico di patrocinio legale ammonti ad € 13.100,36 (comprensivo di IVA e CPA);
- in ogni caso tale conteggio deve intendersi come preventivo "di massima" in quanto suscettibile di modifiche in aumento o diminuzione a seconda dell'effettivo svolgimento delle vicende processuali;

Ritenuto, quindi, di procedere al conferimento dell'incarico di patrocinio legale in relazione al giudizio in oggetto all'Avv. Maria Cristina Vaccari, con studio in Sassuolo (MO), a fronte di un compenso complessivo pari ad € 13.100,36 (comprensivo di IVA e CPA), salva diversa quantificazione all'esito della vertenza;

Visto l'art. 25, comma 4, del vigente Statuto Comunale;

Preso atto che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli artt. 49 comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000, vengono espressi i seguenti pareri da:

- Responsabile del Settore Affari Generali, favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- Responsabile del Servizio Finanziario, favorevole in ordine alla regolarità contabile in quanto l'atto comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 48, comma 1, del TUEL 18.8.2000, n. 267;

All'unanimità dei voti espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. di autorizzare il Sindaco pro tempore a resistere, in nome e per conto del Comune di Casalgrande, nel giudizio instaurato innanzi al T.A.R. per l'Emilia-Romagna (RG. n. 32/2017), ed a sottoscrivere quindi gli atti a tal fine necessari;
2. di conferire la rappresentanza e difesa del Comune di Casalgrande nel giudizio di cui sopra all'Avv. Maria Cristina Vaccari del foro di Modena, a fronte di un compenso complessivo pari ad € 13.100,36 (comprensivo di IVA e CPA), salva diversa quantificazione all'esito della vertenza;
3. di dare atto che il predetto importo pari € 13.100,36 trova copertura all'int. 730 cap. 200/55 "Cause Legali", che presenta la necessaria disponibilità in relazione all'esercizio finanziario 2017;
4. di dare mandato al Responsabile del Settore Affari Generali di provvedere agli atti amministrativi conseguenti;
5. di dare atto che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23,



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

comma 1, lett. d) del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Ravvisata l'urgenza, in ragione dei termini previsti dalla legge per procedere alla costituzione in giudizio

Con voto unanime e palese,

DELIBERA, inoltre

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267.



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Sindaco
VACCARI ALBERTO

IL Segretario
BININI EMILIO